

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione al disposto dell'art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247, che delega il Governo - nelle forme previste dagli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione - al riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai criteri direttivi rappresentati: a) dalla previsione delle modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi; b) dall'eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

In coerenza con tali principi direttivi, lo schema di decreto contiene un riordino della materia, relativo sia agli aspetti di carattere strettamente amministrativo (con particolare riferimento alla competenza in ordine alla tenuta dell'elenco dei difensori d'ufficio e ai requisiti di iscrizione) sia in ordine a profili di carattere processuale, finalizzati a garantire l'efficienza della difesa e la conseguente salvaguardia di situazioni di rilievo costituzionale ai sensi degli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale.

L'articolo 1 dello schema di decreto - intervenendo sul testo dell'art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - prevede che l'elenco dei difensori d'ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.

Ai fini di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più stringenti per l'iscrizione, richiedendosi che i corsi di aggiornamento (già considerati come requisiti di iscrizione nell'attuale testo dell'art.29 citato) debbano essere di congrua durata e con un esame finale; è altresì elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea - in via alternativa - a consentire l'iscrizione ed è stabilito, in alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale (in riferimento all'art.9 della l. n.247 del 2012 e alla relativa regolamentazione attuativa, in via di predisposizione).

Il nuovo testo dell'art.29 delle disposizioni di attuazione prescrive che il Consiglio nazionale forense provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell'ordine (cui la domanda va presentata unitamente alla necessaria documentazione) e che, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, sia necessario presentare periodica documentazione idonea a dimostrare l'effettiva e persistente esperienza nel settore penale.

Sempre ai fini di assicurare idonea stabilità nell'esercizio della funzione è stabilito che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall'elenco prima di due anni dall'iscrizione.

In via transitoria, l'articolo 2 dispone che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell'ordine siano iscritti automaticamente all'elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell'iscrizione.

Sempre in coerenza con i principi direttivi e, in particolare, con l'esigenza di assicurare l'effettività dell'esercizio della difesa d'ufficio e di coordinare le disposizioni processuali con le innovazioni dettate in materia organizzativa, l'articolo 3 interviene con alcune modifiche del testo dell'art. 97 del codice di rito.

Si modifica il comma 2, nel senso di prevedere che il nominativo del difensore d'ufficio venga fornito all'autorità procedente dai locali Consigli dell'ordine (mediante l'ufficio centralizzato costituito presso le Corti d'appello già sulla base del testo vigente di cui lo stesso Consiglio nazionale forense, in sede di parere, ha sollecitato il mantenimento) che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all'albo che facciano parte dell'elenco nazionale; viene pure previsto che i criteri per la designazione del difensore siano dettati dal Consiglio nazionale forense (e non più dagli stessi Consigli dell'ordine) sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

Si interviene altresì sul comma 4, relativo alla materia della sostituzione del difensore di fiducia o d'ufficio designato e non comparso; a tal fine, è precisato che, a differenza del vigente regime (in base alla quale il giudice può designare altro difensore immediatamente reperibile e anche non iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio), il sostituto debba comunque essere iscritto agli elenchi suddetti.

Inoltre, si stabilisce che tale sostituzione può intervenire quando il difensore designato non sia comparso (per effetto di un impedimento ritualmente rappresentato) o non sia stato reperito, con espunzione del riferimento all'ipotesi dell'abbandono della difesa, regolato dal successivo comma 5.

È poi mantenuta la possibilità, negli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e che richiedano la presenza del difensore (per i quali è prevista la necessità — in caso di assenza del professionista originariamente designato — di richiedere l'ulteriore nominativo di un avvocato iscritto agli elenchi di cui sopra) di nominare altro difensore immediatamente reperibile, nei casi di urgenza.

Infine, si interviene sul comma 5, prevedendo che il difensore d'ufficio, ora sostituibile per "giustificato motivo", possa cessare in modo definitivo dalle sue funzioni solo per abbandono della difesa, incompatibilità o trasmigrazione del processo per ragioni di competenza, casi nei quali l'autorità che procede deve operare ai sensi del disposto dei commi 2 e 3 (regolanti la materia della designazione *ex novo* del difensore d'ufficio).

A tale fine, in relazione alle osservazioni formulate sul punto nel parere del Consiglio nazionale forense, deve sottolinearsi che il dovere di riferire ai Consigli dell'ordine sui casi di abbandono della difesa è già previsto dal vigente art. 105 cod.proc.pen..

L'articolo 4 interviene sul testo dell'art.102 del codice di rito, aggiungendo un terzo comma, per il quale il sostituto del difensore d'ufficio, nominato dallo stesso ai sensi del primo comma, deve essere iscritto agli elenchi di cui sopra (necessità prevista, dal vigente art. 97, comma 4, cod.proc.pen., solo "nel corso del giudizio" e non in via generale).

L'articolo 5 dello schema, infine, detta la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del decreto non possono discendere nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto legislativo finalizzato a dare attuazione al disposto dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che delega il Governo al riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio sulla base di criteri rappresentati, in particolare, dalla previsione delle modalità di accesso ad una unica lista dei difensori d'ufficio, con l'indicazione dei requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi, nonché dall'eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

In riferimento a ciò, lo schema di decreto contiene un riordino della materia, relativo sia agli aspetti di carattere strettamente amministrativo (tenuta elenco dei difensori d'ufficio e presenza dei requisiti di iscrizione), sia in ordine a profili di carattere meramente processuale il cui fine è quello di garantire l'efficienza della difesa e la salvaguardia di situazioni di rilievo costituzionale.

Dall'esame degli articoli si evince quindi l'aspetto squisitamente tecnico delle disposizioni (modalità inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio; condizioni necessarie per la permanenza nell'elenco predetto; iscrizione automatica nell'elenco nazionale; criteri generali per la nomina, ecc.) dalle quali non si rinvengono, per la loro stessa natura, profili di onerosità a carico della finanza pubblica.


Ne deriva quindi la sostanziale neutralità finanziaria del provvedimento in parola, confermandosi al riguardo la validità della clausola di invarianza contenuta all'articolo 5 del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

27 NOV. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA
(direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N.247

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad attuare la delega conferita dall'art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247 (recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), con la quale il Governo è stato delegato ad adottare – entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge – un decreto legislativo recante il riordino della materia della difesa d'ufficio, sulla base dei criteri rappresentati: a) dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio; b) dall'abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

Il riordino della disciplina, il cui contenuto essenziale (quanto allo specifico oggetto della delega) si trova negli artt.97 cod.proc.pcn e 29 delle relative disposizioni di attuazione, si è reso necessario al fine di improntare il sistema normativo regolante la difesa d'ufficio a caratteri idonei ad assicurarne l'effettività e l'adeguatezza professionale, in diretta attuazione di principi di rango costituzionale quali quelli contenuti negli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale.

Sul punto, il sistema nazionale – pure riformato per effetto della l. 6 marzo 2001, n.60 (che è intervenuta su un sistema che già aveva formato oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti dell'Uomo, in particolare nella sentenza Sannino del 27 aprile 2006) – presenta tuttora delle criticità, soprattutto in riferimento all'esigenza di assicurare, in relazione a tutte le scansioni processuali, l'assistenza da parte di un difensore d'ufficio munito di adeguata qualificazione professionale.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disciplina nazionale in materia di difesa d'ufficio risulta prevalentemente contenuta nell'art. 97 c.p.p. e negli artt. da 28 a 32 delle relative disposizioni di attuazione, mentre ulteriori disposizioni (in



particolare, negli artt. 116-118) sono contenute nel T.U. sulle spese di giustizia emesso con d.P.R. n.115 del 2002, con particolare riferimento ai presupposti e ai limiti in base ai quali l'erario è tenuto a corrispondere i relativi compensi professionali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme introdotte vanno a incidere sulla vigente normativa di riferimento e, in particolare (mediante la tecnica di abrogazione per sostituzione), sull'art.97 cod.proc.pen. e sull'art.29 delle disposizioni di attuazione; viene altresì introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art.102 cod.proc.pen.

Viene inoltre prevista una specifica disposizione transitoria in materia di iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento attua i principi espressi dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, essendo finalizzato ad assicurare l'effettività e la qualificazione professionale dei difensori d'ufficio.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materie di carattere processuale riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento non normativo incide in materie riservate alla fonte primaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento tengono conto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in ordine all'applicazione del vigente testo dell'art. 97 cod.proc.pen.. Non risulta la pendenza di questioni di legittimità costituzionale relative alle norme oggetto dell'intervento regolatorio.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto legislativo pone in attuazione i principi in materia di giusto processo contenuti nell'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo oltre che nell'art.48 della Carta di Nizza.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali derivanti dall'art.6 della Convenzione EDU.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Risultano numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea che, in coerenza con l'attuale disposto dell'art.6 del Trattato, hanno ritenuto che i principi dettati dalla Convenzione EDU costituiscano parte integrante del diritto dell'Unione.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Lo Stato italiano ha subito una condanna (nel caso Sannino c. Italia, sentenza 27 aprile 2006) in relazione alla compatibilità con la Convenzione Europea del testo dell'art.97 cod.proc.pen. vigente prima delle modifiche introdotte con l.n.60 del 2001.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti gli Stati membri sono tenuti al rispetto dell'art.6 della Convenzione EDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, sulla base del rinvio ai principi contenuti nella Convenzione stessa operato dall'art.6 del Trattato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'intervento normativo prevede, in uno specifico articolo, l'integrale sostituzione dell'art.29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e interviene su tre commi dell'art.97 cod.proc.pen., pure disponendone la sostituzione.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il testo normativo (con particolare riferimento all'art.97, commi 2, 4 e 5 e all'art.29 delle disposizioni di attuazione), determina l'abrogazione delle corrispondenti norme previgenti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento costituisce attuazione di delega legislativa conferita con l'art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247; il termine per l'attuazione va a scadere il 1 febbraio 2015.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Le strutture dell'Amministrazione proponente provvederanno alla valutazione statistica degli effetti conseguenti agli altri interventi normativi che, nel caso in esame, avranno carattere misurabile in specifico riferimento al numero dei professionisti iscritti nell'elenco unico nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

TITOLO: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N.247

Sezione I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad attuare la delega conferita dall'art.16 della l. 31 dicembre 2012, n.247 (recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), con la quale il Governo è stato delegato ad adottare – entro il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della legge – un decreto legislativo recante il riordino della materia della difesa d'ufficio, sulla base dei criteri rappresentati: a) dalla previsione dei criteri e delle modalità di accesso a una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio; b) dall'abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

Il riordino della disciplina, il cui contenuto essenziale (quanto allo specifico oggetto della delega) si trova negli artt.97 cod.proc.pen e 29 delle relative disposizioni di attuazione, si è reso necessario al fine di improntare il sistema normativo regolante la difesa d'ufficio secondo caratteri idonei ad assicurarne l'effettività e l'adeguatezza professionale, in diretta attuazione di principi di rango costituzionale quali quelli contenuti negli artt. 24 e 111 della Carta fondamentale.

Sul punto, il sistema nazionale – pure riformato per effetto della l. 6 marzo 2001, n.60 (che è intervenuta su un sistema che già aveva formato oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti dell'Uomo, in particolare nella sentenza Sannino del 27 aprile 2006) – presenta tuttora delle criticità, soprattutto in riferimento all'esigenza di assicurare, in relazione a tutte le scansioni processuali, l'assistenza da parte di un difensore d'ufficio munito di adeguata qualificazione professionale.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo sono coerenti con i principi e criteri contenuti nella legge di delegazione e, pertanto, sono quelli:

- a) di istituire un elenco unico dei difensori d'ufficio, accentrandone la gestione su base nazionale (con attribuzione dei relativi compiti, prima spettanti ai Consigli dell'ordine circondariali, al Consiglio nazionale forense);
- b) di prevedere più stringenti criteri di qualificazione per l'accesso all'elenco unico;

- c) di intervenire sulle disposizioni processuali regolanti la materia, al fine di prevedere che il difensore nominato d'ufficio assicuri la propria assistenza con continuità e che, in caso di impedimento o di abbandono della difesa, venga sostituito (in modo provvisorio o definitivo) con un professionista iscritto al predetto elenco unico nazionale.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno rappresentati, in riferimento al profilo strettamente amministrativo, dal numero di procedimenti finalizzati all'iscrizione nell'elenco unico istruiti dai Consigli dell'ordine (aventi funzioni consultive) e definiti dal Consiglio nazionale forense; da tale indicatore, difatti, sarà possibile desumere il numero effettivo di professionisti disponibili ad assumere la difesa d'ufficio e in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Altro indicatore di rilievo sarà costituito dal numero di casi di abbandono non giustificato della difesa d'ufficio, segnalati da parte dell'autorità giudiziaria e il numero di procedimenti disciplinari istruiti e definiti dai competenti organismi forensi.

In ragione della diversità di disciplina oggi prevista in materia di iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, si ritiene che il dato statistico attuale non possa invece essere significativo.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatori:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni gli avvocati e gli organismi forensi (in particolare, i Consigli dell'ordine circondariali e il Consiglio nazionale forense), nonché gli appartenenti alla polizia giudiziaria, alla magistratura requirente e a quella giudicante, direttamente investiti dei provvedimenti di nomina dei difensori d'ufficio.

Tra i soggetti privati, sono interessate le persone sottoposte a procedimento penale e prive di difensore di fiducia, a prescindere dalle disponibilità economiche che, invece, riguardano la diversa materia del gratuito patrocinio.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

Nel rispetto della norma di delegazione contenuta nell'art.16 della l. n.247 del 2012, si è proceduto alla formale richiesta di parere nei confronti del Consiglio nazionale forense.

In aggiunta, questo Ufficio legislativo ha potuto analizzare le osservazioni e i pareri forniti dalle associazioni forensi, espressi nel corso di un tavolo (avente quale oggetto le materie della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato) convocato nello scorso mese di maggio e al quale hanno preso parte i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, della Cassa forense, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, dell'Unione delle Camere penali, dell'Unione delle Camere civili, dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, dell'Unione nazionale delle Camere minorili e dell'Associazione italiana dei giovani avvocati.

In riferimento alle disposizioni aventi natura prettamente finanziaria, si è proceduto a interlocuzione con gli uffici interni aventi apposita competenza.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è valutabile nel caso di specie, attesa la sussistenza di delega legislativa, tenuto conto delle criticità di cui alla lettera A della Sezione 1: rispetto a tale criticità, l'opzione di non intervento ne determinerebbe l'aggravamento.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

In considerazione dell'esistenza di espressa delega legislativa, le opzioni alternative sono state valutate ma scartate poiché avrebbero dato luogo ad una inadempienza del Governo rispetto alle statuizioni della legge delega. Nel merito, sono stati individuati criteri e modalità di accesso alla lista unica dei difensori di ufficio in diretta correlazione con requisiti di professionalità e comprovata esperienza, idonei a fornire diretto riscontro agli stringenti criteri di stabilità e competenza imposti dalla legge di delegazione.

Sempre nel merito, il testo definitivo della schema di decreto ha adeguatamente tenuto conto delle osservazioni contenute nel parere formulato dal Consiglio nazionale forense, recependone in larga parte i correttivi proposti rispetto al testo originariamente predisposto (sia in ordine alla disciplina dell'accesso all'elenco unico nazionale e sia in ordine alle modifiche di carattere prettamente processuale); non si è ritenuto di accogliere il rilievo inerente la necessità di imporre al giudice la segnalazione dei casi di abbandono della difesa d'ufficio al competente Consiglio dell'ordine, essendo tale obbligo già contenuto nel vigente codice di procedura penale.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio ha la finalità di dare attuazione a una norma di delega, a propria volta coerente con principi di carattere costituzionale.

Per quanto riguarda i soggetti privati e, in particolare, i professionisti richiedenti l'iscrizione all'elenco unico nazionale, la normativa vigente già richiede (quale criterio alternativo all'esperienza in materia) la frequentazione di appositi corsi di qualificazione, in relazione ai quali il decreto ha unicamente specificato i requisiti di durata e la necessità di un esame finale.

Non sussistono oneri di carattere aggiuntivo nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Quanto ai cittadini, in ragione dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco dei difensori d'ufficio e delle disposizioni stringenti in tema di sostituzione, è ragionevole prevedere che gli stessi, ove accedano all'istituto della difesa di ufficio, godranno di un livello superiore di professionalità dei patrocinatori.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

L'intervento non determina effetti sulle P.M.I.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

Per i professionisti, il decreto specifica i presupposti per l'accesso all'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, fissando i requisiti di durata dei corsi di qualificazione (già previsti dalla

normativa vigente) e la necessità di un esame finale; viene previsto, in alternativa, l'onere di documentare la pregressa attività in materia penale, specificando un requisito pure già previsto dalla normativa vigente. Lo schema di decreto legislativo si limita ad modificare i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei difensori di ufficio, senza prevedere alcuna disposizione in materia di certificazioni che sarebbero comunque indirizzate al Consiglio nazionale forense. Pertanto non si introducono nuovi oneri informativi a carico di cittadini o imprese verso la pubblica amministrazione.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene, in relazione alla parte di tipo organizzativo, tramite le strutture dei competenti organismi forensi. I soggetti pubblici coinvolti sono già in grado di dar corso alle nuove disposizioni con le strutture esistenti per il pubblico: quanto al Consiglio nazionale forense, ed alle associazioni di categoria, in sede di consultazione tali soggetti hanno dichiarato la propria disponibilità ed adottare le nuove disposizioni organizzative. In riferimento alle strutture del Ministero della giustizia, le nuove disposizioni non prevedono oneri aggiuntivi.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

L'intervento normativo tende ad attuare un miglioramento delle garanzie per i diritti fondamentali, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, i magistrati requiranti e giudicanti.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previsti meccanismi di correzione ovvero di adeguamento periodico, attesa la natura dell'intervento normativo.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, a scadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- a) numero dei procedimenti di iscrizione nell'elenco unico dei difensori d'ufficio istruiti e definiti dai competenti organismi;
- b) numero di casi di abbandono della difesa d'ufficio segnalati ai competenti organismi e relative modalità di definizione dei conseguenti procedimenti disciplinari.